



ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Servizio Acquisti
Via XX Settembre 15/2- 16121 GENOVA
Tel. 010-2445.238/270 Fax 010-2445.230

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER INCONTINENTI **(CIG Z0611CBAA5)**

Premessa

1. Il presente capitolato è regolato dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme dettate per la contabilità, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale dell' ASP Emanuele Brignole.
2. Il presente capitolato è fondato sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale i dati di consumo sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa dell'ASP Brignole, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura delle attività. In particolare, i dati delle attività e/o i consumi sono riportati nel presente capitolato al fine di calcolare l'importo d'offerta delle Ditte e sono del tutto presuntivi. L'ASP Brignole non garantisce lo stesso ammontare di attività/consumi per tutto il periodo di vigenza del contratto. Pertanto, eventuali aumenti o riduzioni non costituiranno motivo di richiesta di qualsivoglia indennizzo da parte della Ditta aggiudicataria.

Art. 1 - (Oggetto del contratto)

1. Oggetto del contratto è la fornitura di presidi per incontinenti presso le seguenti strutture residenziali dell'ASP Emanuele Brignole – Azienda pubblica di servizi alla Persona:
 - RSA Doria – Via Struppa, 150 – 16165 GENOVA
 - RSA Coronata – Via Coronata, 100 – 16152 GENOVAe riguarda i seguenti presidi:
 - **pannolone mutandina “notte” ad alta capacità assorbente taglia media (“3 gocce”)- codice nomenclatore tariff. 101.21.03 - ISO 09.30.04.006: n. 11.000 circa;**
 - **pannolone mutandina “notte” ad alta capacità assorbente taglia grande (“4 gocce”) - codice nomenclatore tariff. 101.21.01 - ISO 09.30.04.003: n. 30.000 circa;**
2. In qualsiasi caso di mancata rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche qualitative presentate, questa ASP li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirle con altri aventi i requisiti richiesti e presentati, entro 5 gg., anche se gli stessi siano stati comunque sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso.
3. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tali obblighi, l'Amministrazione potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando all'impresa inadempiente l'eventuale maggiore spesa.

Art. 2 - (Durata del contratto)

1. Il contratto avrà durata di dodici mesi decorrenti dal 1° Gennaio 2015.
2. Poiché nel corso del primo semestre contrattuale la gestione della RSA di Coronata sarà affidata a terzi, la durata della fornitura sarà differenziata come segue:
 - RSA Coronata: dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015;
 - RSA Doria : dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
3. La fornitura sarà di norma frazionata in consegne mensili.
4. La durata e/o le quantità stimate della fornitura potranno subire variazioni nell'ordine del 20% in più o in meno (c.d. “quinto d'obbligo”) calcolato sul valore di aggiudicazione. L'Amministrazione potrà pertanto, entro detti limiti, ridurre od estendere il servizio, anche con riferimento alle strutture interessate dal servizio medesimo.
5. Il Fornitore si obbliga comunque, su richiesta di ASP, a proseguire la fornitura anche oltre il termine fissato ai fini di assicurare la sua continuità in pendenza di nuovo affidamento.

Art. 3- (Sospensioni ed interruzioni della fornitura)

1. Eventuali sospensioni od interruzioni, totali o parziali, della fornitura che l'ASP Brignole dovesse ordinare per cause di pubblico interesse e/o di forza maggiore, saranno comunicate nel più breve tempo possibile all'aggiudicatario, che non ha diritti a risarcimenti e/o indennizzi.



2. Se l'eventuale sospensione, totale o parziale (purché estese a prestazioni di importo pari almeno al 50% del corrispettivo, calcolato sulla media mensile), si protrae per oltre 30 giorni, sarà facoltà dell'aggiudicatario recedere dal contratto. In tal caso egli ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate e a null'altro.
3. Il Fornitore non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura o comunque modificarne le modalità esecutive considerando che l'attività svolta dall'ASP Brignole rientra nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali, di cui all'art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146.

Art. 4 - (Corrispettivi – Pagamenti)

1. La fornitura avverrà al prezzo di aggiudicazione che comprenderà la consegna franco magazzino delle singole strutture di cui all'articolo 1. In ogni caso il prezzo offerto comprenderà ogni prestazione, onere, soggezione e/o rischio del Fornitore direttamente o indirettamente necessari per dare i risultati previsti in questo capitolato, quantunque eventualmente non menzionati nel capitolato stesso.
2. Il Fornitore per ogni consegna di materiale e per ogni sede di consegna, emetterà regolari fatture. Ogni fattura dovrà essere corredata dai relativi documenti di consegna debitamente sottoscritti dal competente servizio dell'ASP Brignole che ha ricevuto le merci.
3. I pagamenti saranno effettuati tramite rimessa diretta a 60 giorni data arrivo fattura. L'I.V.A. a carico dell'ASP E. Brignole sarà assolta secondo le vigenti norme.
4. L'ASP E. Brignole può comunque verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l'esattezza dei corrispettivi fatturati e l'accettabilità delle forniture da esso rese, anche se l'ASP E. Brignole ha prestato l'assenso e pagato. In esito all'eventuale verifica, l'ASP E. Brignole può pagare meno di quanto il Fornitore richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso.
5. In caso di contestazioni sull'entità dei pagamenti da parte dell'ASP E. Brignole e/o in caso di ritardo nei pagamenti stessi l'Aggiudicatario rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento.
6. Eventuali irregolarità e/o sospensioni della fornitura, quantunque imputabili secondo l'Aggiudicatario ad inadempienze dell'ASP E. Brignole nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze del Fornitore stesso, con conseguente possibilità dell'ASP Brignole di risolvere il contratto e/o di disporre temporaneamente l'esecuzione in danno.

Art. 5 - (Responsabilità)

1. Il Fornitore si obbliga a sollevare l'ASP E. Brignole da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al Fornitore nell'assolvimento della fornitura oggetto del presente Capitolato.
2. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione della fornitura e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che l'ASP E. Brignole dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Fornitore.
3. In ogni caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra l'ASP E. Brignole ed il Fornitore, quest'ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura, come già richiamato al precedente articolo 4.

Art. 6 - (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa)

1. In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto disposto nel presente Capitolato o nei suoi allegati, l'Ente si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata rescissione della fornitura. In particolare l'ASP E. Brignole ha la facoltà di risoluzione della fornitura nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
 - a) apertura di procedura di fallimento a carico dell'Aggiudicatario;
 - b) abbandono dell'appalto, salvo casi di forza maggiore;
 - c) interruzione non motivata della fornitura;
 - d) quando il Fornitore si rende colpevole di frode;
 - e) in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
 - f) violazione ripetuta delle clausole contrattuali in tema di frequenza delle prestazioni dovute dal prestatore, con riflessi sull'andamento dell'attività dell'ASP Brignole;
 - g) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
2. La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'Aggiudicatario. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ASP Brignole in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. Sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni spesa aggiuntiva che l'ASP Brignole dovrà accollarsi per la prosecuzione della fornitura e dei servizi connessi, sino alla scadenza contrattuale. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che l'ASP Brignole potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale. Oltre ai casi sopra elencati l'ASP Brignole potrà risolvere il contratto per inadempienza dell'Aggiudicatario di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato dal Fornitore un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere del termine il contratto s'intende risolto di diritto.

3. Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.

Art. 7 - (Fallimento, trasformazione)

1. Fallimento dell'Appaltatore: la fornitura s'intenderà senz'altro risolta nel caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento.
2. Trasformazione o fusione dell'Appaltatore: l'impresa appaltatrice dovrà segnalare all'Amministrazione ogni evento societario rilevante ai fini della consistenza della stessa, salvo in caso di fusione, la quota societaria di appartenenza non influisca sulla consistenza originale che diede luogo all'aggiudicazione della fornitura.

Art. 8- (Contenzioso)

1. Qualora il Fornitore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, riconosciute dall'ASP E. Brignole, egli deve, a pena di decadenza, far valere tali sue ragioni mediante formale richiesta scritta da trasmettere tramite lettera raccomandata A.R. entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza o comunque gli è stata conoscibile la causa generica delle sue pretese.
2. La richiesta di cui al primo comma rimane priva di effetto e non impedisce la decadenza, se non indica in modo puntuale le cause e l'importo delle maggiori pretese dell'aggiudicatario.
3. Nel caso in cui il Fornitore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, rispetto a quanto gli viene riconosciuto dall'ASP Brignole competente, ma incolpevolmente non sia in grado di quantificare il relativo importo, egli deve comunque presentare la richiesta di cui al primo comma specificando le cause delle sue pretese e dell'impossibilità di quantificazione.
4. Le richieste del Fornitore formulate in conformità a quanto sopra sono decise dall'ASP E. Brignole entro i novanta giorni successivi alla presentazione. Durante tale periodo di tempo il Fornitore può far valere in giudizio le proprie pretese. In seguito alla decisione dell'ASP E. Brignole egli dispone di sessanta giorni per attivare l'eventuale giudizio; decorsi i sessanta giorni senza che ciò sia avvenuto la decisione dell'ASP E. Brignole s'intende definitivamente accettata dal Fornitore, che decade da ogni rimedio.
5. Se l'ASP E. Brignole non decide nei novanta giorni il Fornitore può scegliere se attendere comunque la decisione o instaurare il giudizio; in questo caso non vi è decadenza se egli non instaura il giudizio nei sessanta giorni successivi al termine dei novanta giorni entro i quali l'ASP Brignole avrebbe dovuto decidere.
6. La disciplina di questo articolo si deve interpretare e/o all'occorrenza integrare con riguardo alla disciplina delle riserve in materia contratti pubblici.

Art. 9 - (Consegne)

1. Il fornitore dovrà consegnare le salviette esclusivamente nelle quantità di volta in volta ordinati dall'Ufficio Acquisti dell'ASP Brignole (di norma con cadenza mensile), nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data dell'ordine presso gli appositi magazzini predisposti in ognuna delle Strutture Aziendali elencate all'art. 1. Se, per cause di forza maggiore, la fornitura avvenisse in modo parziale, i prodotti mancanti dovranno essere elencati nel documento di consegna con indicazione dei tempi previsti per il saldo dell'ordine.
2. Le consegne, con preavviso di 24 ore, avverranno tra le ore 8:00 e le ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
3. La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità e del codice articolo, nonché dagli estremi dell'ordinativo. Copia della distinta, firmata all'atto della consegna da un incaricato dell'ASP Brignole, dovrà essere rilasciata a chi riceve la merce.
4. Il fornitore dà atto di aver controllato in sito tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere e che ne ha tenuto conto nella formulazione del prezzo per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.

Art. 10 - (Spese)

Ogni spesa, imposta e tasse relative alla gara, alla stipulazione ed alla registrazione del contratto è a carico del Fornitore.

Art. 11 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.